



TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

Il G.O. Tiziana G. Falsaperla;
a scioglimento della riserva
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

nella causa civile iscritta al n.1775/2012

promossa da
nato a Sotouboua (Togo) elettivamente
domiciliato in Catania, Via Firenze n. 35, presso lo studio dell'avv. Riccardo
Campochiaro che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
introduttivo;

ricorrente

Contro

**Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento
dello Status di Rifugiato di Siracusa**, in persona del Presidente pro tempore
resistente contumace

PREMESSO:

- che con ricorso depositato in data 18.02.2012 e notificato, a cura della cancelleria, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, cittadino del Togo, avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, notificatogli in data 05.02.12, chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi il suo diritto a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del D.lvo 251/2007; in via subordinata, il diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3° Cost.; in ogni caso, il rilascio di permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno valido anche per lo svolgimento di attività lavorativa;

- che, a sostegno della domanda, il ricorrente adduceva che le dichiarazioni rese erano dotate di coerenza interna ed esterna, indi plausibili ed attendibili, ma che, tuttavia, la Commissione, pur non avendo mosso alcuna censura in relazione alla credibilità del narrato, non aveva tenuto conto delle stesse, né delle effettive condizioni di sicurezza e la concreta possibilità di tutela dei diritti umani in Togo, così come emergono dai report più affidabili in materia; che le condizioni socio-politiche del Togo non erano in grado di garantire protezione giuridica; che nel paese d'origine gli verrebbe in ogni caso impedito l'effettivo esercizio dei diritti dell'individuo riconosciuti in Italia di rilevanza costituzionale; che *"il viaggio compiuto ...è già di per sé esplicativo delle penose condizioni di vita che egli era costretto a sopportare nel proprio Paese, tanto da preferire affrontare quella traversata in condizioni disumane"*.

- che il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale di Siracusa non si

costituiva in giudizio;

- che con provvedimento del 17-21.09.12 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

RITENUTO

- che il ricorso deve ritenersi ammissibile perchè proposto nel termine di legge;

- che in ordine alla domanda principale, con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto soggettivo alla protezione sussidiaria, deve rilevarsi che la protezione sussidiaria compete al cittadino straniero che *“non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..”*, per *“grave danno”* dovendosi intendere ex art.14 del D.L.vo n.251/07: a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;* b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;* c) *la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

L'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto al riconoscimento dello status invocato ricade, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio, sullo straniero che lo invoca (vedi, *ex multis*, Cass. n.18353/06), pur essendo detto onere attenuato data la situazione del richiedente e le difficoltà talora connesse ad un allontanamento forzato e segreto, come ora espressamente previsto dall'art.3 del D.L.vo n.251/07 che contempla i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

L'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto al riconoscimento dello status invocato ricade, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio, sullo straniero che lo invoca (vedi, *ex multis*, Cass. n.18353/06), pur essendo detto onere attenuato data la situazione del richiedente e le difficoltà talora connesse ad un allontanamento forzato e segreto, come ora espressamente previsto dall'art.3 del D.L.vo n.251/07 che contempla i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di*

altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il giudice ha un dovere di cooperazione con il ricorrente nell'accertamento dei fatti. Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente protezione internazionale.

Il ricorrente assume, infatti, di essere fuggito dal paese di origine per sottrarsi al pericolo, riferito dalla madre di essere ucciso dalla famiglia del proprio padre defunto per ragioni di eredità; di avere vissuto in Ghana e di avere lasciato anche detto paese essendo stato accusato dell'incendio scoppiato nella sua officina e, conseguentemente, per timore delle ritorsioni dei vicini nonché dell'arresto da parte della polizia;

Conseguentemente

1) non risulta neanche dedotta la sussistenza di uno dei requisiti sub a;

2) quanto ai requisiti sub b :

2a) nessuno degli stessi è ravvisabile nel racconto reso dinanzi alla Commissione;

2b) in ogni caso lo stesso racconto di cui al ricorso, appare poco verosimile e contraddittorio laddove il ricorrente assume: a) di temere per il suo rientro in Togo sulla base di meri racconti della madre relativi a fatti risalenti ad epoca in cui aveva solo 5 anni e non chiarisce sulla base di quali motivazioni il pericolo fosse ancora attuale o perché non avrebbe potuto trasferirsi in altra parte del Togo; b) di essere riuscito a fuggire durante l'aggressione dei vicini senza chiarire come, né il motivo per il quale avrebbero dovuto ulteriormente perpetrare ritorsioni; c) che la polizia lo stava cercando per arrestarlo senza riuscire a trovarlo durante ben 4 giorni di ricovero in ospedale;

2e) difettano, in ogni caso, totalmente prove o elementi che consentano di ritenere verosimile la sussistenza di una denuncia nei confronti del ricorrente tale da far ritenere che, in caso di rientro in patria, lo stesso possa essere sottoposto a *“tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante”*;

3) quanto ai requisiti sub c a seguito dell'esame della documentazione prodotta in atti e di altre informazioni assunte sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, si rileva che deve escludersi che in Togo vi sia una situazione di conflitto o di pericolo generalizzato che impedisca al ricorrente di rientrare nel

suo paese di origine;

Ad abundantiam si rileva, qualora volesse ritenersi paese di origine il luogo in cui il ricorrente avrebbe vissuto che, dai più recenti report riferiti al Ghana e, in particolare, dalle indicazioni relative alla "sicurezza", ricavabili dal sito Viaggiare Sicuri, si evince, anche in tale paese, una generica situazione di insicurezza che, tuttavia, non configura una situazione di conflitto armato interno o internazionale dal quale possa derivare una minaccia grave ed individuale alla vita del ricorrente;

Non sussistono, pertanto, i presupposti ex art. 14 D.lvo 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente.

Quanto alla domanda di riconoscimento del diritto di asilo ex art.10 comma 3 Cost., giova sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.9.2006 n. 18940; Cass. 23.8.2006 n. 18353), in mancanza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, detto diritto deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 1 quinto comma del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito con modifiche nella legge 28.2.1990 n. 39, come confermato nel D.L.vo n.25/08 laddove viene specificato che per "domanda di asilo" deve intendersi "la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria" (art.2 lett.b), e non un diritto diverso ed autonomo rispetto a quelli indicati nel citato art.2.

In ordine alla richiesta di *permesso di soggiorno umanitario*, a norma dell' art. 5 comma 6 d.lvo n. 286/98 *"il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

La disposizione normativa non specifica in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi da porre a base del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari mantenendo una locuzione generica, suscettibile di ampia interpretazione alla quale sono stati ricondotti motivi di salute (Tribunale di Milano 10.02.2014, Cassazione sent. 7615 del 04.04.2011), di età, instabilità politica del paese di origine, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani verificatesi nello stato di provenienza (Cass. Ordinanza 12135 del 14.05.2013), carestie, disastri naturali o ambientali.

La protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, destinato pertanto, ad avere effetti per un periodo limitato, prorogabile solo fino a che si mantengono le medesime condizioni che hanno reso possibile il primo rilascio : *"..quella offerta dall'istituto in discorso è una tutela residuale, come ha affermato questa Corte (Cass. 20646, 10686 e 3491 del 2012, 24544 e 4130 del 2011 – vd. Anche 439 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo che spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore*

siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)"

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato di provenire dalla Libia, a seguito di trasferimento dal proprio paese d'origine e di aver risieduto in Libia per tre anni ed ha indicato espressamente quali ragioni inquadrabili nell'ambito dei "motivi umanitari" il violento conflitto civile libico notoriamente scoppiato nel 2011 che ha comportato il deterioramento della situazione di sicurezza in Libia.

Trattasi di una situazione specifica dotata dei caratteri di eccezionalità e straordinarietà e che appare idonea a fondare la pronuncia di accertamento invocata.

Non risulta, poi, allo stato, in giurisprudenza, considerata "manifestamente infondata l'equiparazione fra cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo". Corte d'Appello Cagliari 18.05.2012

Va, pertanto, accolta la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in via subordinata dal ricorrente, con conseguente trasmissione di copia del presente provvedimento al competente Questore.

- Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese stante la natura delle questioni trattate;

P. Q. M.

Il G.O. Tiziana G. Falsaperla,

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1775/2012

dichiara il diritto del ricorrente nato a Sotouboua (Togo) il

al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L.vo n.286/98;

manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla competente Questura;

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Catania, li 07.01.2017

Il Giudice

Depositato in cancelleria

Il 14-02-2017

Il Cancelliere